

Decreto del Ministero della salute 26 novembre 2015

Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. (16A00958)

in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2016, n. 33

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni recante: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";

Visto l'art. 38, comma 3, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, a tenore del quale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro";

Visto l'art. 25 comma 1, lettera n) del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute, il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del sopra citato decreto legislativo;

Visto l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al medesimo articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 marzo 2009, recante "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009, n. 146;

Considerato che si e' proceduto, a iscrivere nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto 4 marzo 2009, i medici che svolgono attivita' di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008;

Ritenuto che la funzione dell'elenco sopra richiamato e' quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri relative alle difficoltà, a vario titolo, incontrate dagli iscritti nel completare l'iter formativo prescritto;

Sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Ritenuto necessario consentire che sul territorio nazionale siano equamente distribuiti i medici competenti, e quindi sia correttamente eseguita la sorveglianza sanitaria;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 4 marzo 2009

1. All'art. 2 del decreto 4 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009, n. 146, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2, e' consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente".

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.